

COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO

- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale nº 82000070670

Partita I.V.A. nº 00252130679

	copia	9	¥ .
Trasmessa all'Albo Pretorio il		***	140000
			<

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59

OGGETTO: Regolamento per la disciplina della Commissione Comunale per la Vigilanza dei locali di pubblico spettacolo.

L'Anno — DUEMILADODICI — il giorno — CINQUE — del mese di — LUGLIO— alle ore — 18,30 — nella Sala Consiliare del Palazzo Civico di Piazza IV Novembre, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Orazio Di Marcello - Sindaco.

Dei Consiglieri comunali sono presenti n° 14 e assenti, sebbene invitati, = n° 3 = come dal seguente prospetto:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
1	DI MARCELLO ORAZIO	X		10	PALANDRANI LUCIANO	X	
2	SOTTANELLA ANGELA	X		11	NOBILE BENEDETTO		
3	GERONI MAURO	X		12	MARCATTILII SANDRA	X	
4	ANDRENACCI GIULIANO		X	13	PICCIONI PASQUALINA		X
5	POLTRONE MARCO	X		14	CORE MICHELE		X
6	DI MATTEO SIMONA	X		15	CIANELLA MARIA CRISTINA	X	
7	BELTRAMBA ROBERTO	X		16	MARTINI MASSIMO	X	
8	FIORA' LUCIANO	X		17	DI MATTEO EMILIA	X	
9	MAROZZI MAURIZIO	$ \mathbf{x} $					

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Raffaella D'Egidio, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Fiorà Luciano, che sintetizza il contenuto della proposta;

Uditi i vari interventi, riportati in sintesi nell'alleg. B);

Dato atto che nel corso del dibattito si allontana dall'aula il consigliere Martini Massimo (p. 13);

Premesso:

- che l'art. 80 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. del 18.06.1931, n. 773, stabilisce che "l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgomberarlo prontamente in caso di incendio";
- l'art. 4 "Semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo" del D.P.R. maggio 2001, n. 311, apporta modifiche al regolamento di esecuzione del testo unico n. 773/1931, delle leggi di sicurezza pubblica, approvato con regio decreto 06 maggio 1940, n. 635;
- che tra le modifiche apportate dal menzionato D.P.R. è prevista la sostituzione degli artt. 141 e 142 ed, in particolare, il nuovo art. 141-bis prevede l'istituzione della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo nominata dal Sindaco;
- che a tale commissione spetta esprimere pareri sugli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene, che costituiscono il presupposto necessario ai fini dell'emissione del provvedimento autorizzativo, nonché assolvere i compiti di vigilanza e di controllo successivi;
- che l'art. 4 del D.P.R. 28.05.2001, n. 311, prevede la facoltà di aggregare alla commissione esperti in discipline tecniche in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare;
- che la Prefettura di Teramo in data 26.03.12, prot. n. 31874-VP/p.s., avente per oggetto "D.P.R. 28.05.2001, n. 311 Commissioni Comunali di Vigilanza sui Locali di PUBBLICO Spettacolo" ha invitato nuovamente questo Ente a voler costituire la Commissione in argomento; Dato atto:
- che le funzioni di segreteria tecnica ed amministrativa saranno svolte da personale in servizio presso l'Amministrazione Comunale;
- che la Commissione si configura come organismo collegiale indispensabile, ai sensi dell'art. 96 del D. lgs. n. 267/2000;

Considerato che l'art. 144 del Regolamento di esecuzione al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza pone a carico dei conduttori dei locali / impianti le spese per la prima ispezione e per quelle straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato, mentre nessun compenso è dovuto per i controlli successivi previsti dall'art. 141, primo comma, lettera e) del citato regolamento;

Considerato, altresì, che la possibilità di istituire la commissione comunale in parola segna sicuramente una svolta significativa nella storia della verifica della sicurezza dei locali / impianti di pubblico spettacolo, in quanto ne riconduce la competenza allo stesso ente preposto al rilascio delle licenze per l'apertura e l'esercizio delle attività;

Vista la bozza del regolamento allo scopo predisposta ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale –cfr. alleg. A);

Ritenuto di avvalersi di tale possibilità e di istituire, quindi, la commissione di che trattasi; Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 11 (P.D. + SEL + consigliere Geroni Mauro per M.R. + consigliere Poltrone Marco) e contrari n. 2 (consigliere Cianella M.C. per Nuovi Orizzonti + consigliere Di Matteo Emilia per Alternativa per Mosciano) espressi per alzata di mano;

delibera

- 1) la premessa costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e precisamente dell'art. 3;
- di istituire la commissione comunale di vigilanza sui locali / impianti di pubblico spettacolo di cui al vigente regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, composta così come previsto dal predetto art. 141-bis, approvando il Regolamento Comunale allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che disciplina i compiti ed il funzionamento della Commissione Comunale sui locali di Pubblico Spettacolo del Comune di MOSCIANO S.A- cfr. alleg. A):
- 3) di dare atto che alla nomina dei componenti della commissione in argomento provvederà il Sindaco, ogni tre anni, ai sensi del 2° comma del citato art. 141-bis con proprio provvedimento;
- 4) di stabilire che alla commissione predetta venga assegnato un segretario, nominato tra i dipendenti del Comune;
- 5) di dare atto che gli aspetti economico-finanziari connessi con l'attività della commissione verranno regolati nel provvedimento di nomina della commissione in argomento.





COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO - Provincia di Teramo -

Codice Fiscale nº 82000070670

Partita I.V.A. nº 00252130679

CON GIUN'	NSIGLIO COMUNALI FA COMUNALE	E del del	or ore	e	
PA SETTORE IV°	PROPOSTA D of prent Co lin fubblico RERI ai sensi dell'art. - AREA VIGILANZA	I DELIBER N. Spr 172 770 Spe 140 C 49 del D. Lgs - UFFICIO F	AZIONE OCOL OCOL 18.08.2000 RESPONSAI	1416000 d & , n. 267 BILE DI SETTOR	
in ordine alia regola	arità tecnica, si esprime		SPONSABI		
In ordine alla regol	arità contabile, si esprin	ne PARERE	Fav	orevole	•••
.i,		IL RES		E AREA FINANZ ele Gaudini)	IARIA





COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Provincia di Teramo AREA VIGILANZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA VIGILANZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO



INDICE GENERALE

ART. 1)	Oggetto	PAG. 3
ART. 2)	Compiti della Commissione	PAG. 3
ART. 3)	Composizione	PAG. 4
ART. 4)	Nomina della Commissione e durata in carica	PAG. 5
ART. 5)	Convocazione	PAG. 6
ART. 6)	Adunanze e pareri	PAG. 6
ART. 7)	Adempimenti preliminari alle adunanze	PAG. 7
ART. 8)	Richieste di intervento della Commissione	PAG. 7
ART. 9)	Spese di funzionamento della Commissione	PAG.8
ART. 10)	Entrata in vigore	PAG. 9

s (utro)

ART. 1 OGGETTO

 Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) di cui all'art. 141 bis, del Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 come introdotto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28.05.2001, n. 311.

ART. 2 - COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA VIGILANZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

1. La Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In particolare la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo deve:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alla disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4, del Decreto Legislativo 08.01.1998, n. 3 anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4, della Legge 18.03.1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengono osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
- 2. Non sono di competenza della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo le verifiche sui locali di pubblico spettacolo delle strutture e dei locali sotto elencati per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:
 - a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali ò gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.
 - b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.



- 3. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari od inferiore a duecento persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma, sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'Albo degli Ingegneri o nell'Albo degli Architetti o nell'Albo dei Periti Industriali o nell'Albo dei Geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno.
- 4. Per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Provinciale nella stessa Provincia o quella Comunale nello stesso Comune abbiano già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni non occorre una nuova verifica, salvo quanto previsto dagli artt. 141 bis e 142, del Regio Decreto 06.05.1940, n 635 così come modificato e integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28.05.2001, n. 311 per l'esercizio dei controlli di cui alla lettera e), del primo comma e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.

ART. 3) COMPOSIZIONE.

- Con riferimento a quanto disposto dall' art. 141 bis introdotto con l'art. 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.05.2001, n. 311, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di Mosciano Sant'Angelo è cosi composta:
 - a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
 - c) dal direttore medico dell'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. (TE) territorialmente competente o da un medico dello stesso delegato;
 - d) dal Responsabile dell'area Tecnica Comunale o suo delegato;
 - e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - f) da un esperto di elettrotecnica.

Alla Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo possono essere aggregati uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, ove occorra, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale od impianto da verificare.

Quando sono impegnate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla Legge 06.10.1995 n. 425, alle disposizioni del relativo Regolamento di Attuazione.

Su loro richiesta possono inoltre far parte della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, designate dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale in materia.





- 2. Per ogni componente della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo deve essere previsto un supplente.
- 3. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare od eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

ART. 4) NOMINA DELLA COMMISSIONE DURATA IN CARICA.

- 1. La Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo è nominata dal Sindaco con decreto.
- 2. La scelta degli esperti in elettronica, in acustica o in altre specifiche discipline è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo Albo o Ordine Professionale, operanti nella Provincia e, preferibilmente nel territorio Comunale.
- 3. La nomina del rappresentante degli esercenti e di quelli delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati.

A tale fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alla organizzazioni territoriali degli esercenti Locali di Pubblico Spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito ed in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo e di uno supplente.

I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione, comprovata da iscrizione ad Albi od Ordini Professionali e da curriculum da allegare alla designazione.

Ove nel termine assegnato non sia comunicato alcun nominativo ovvero sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, si procede comunque alla nomina della commissione con riserva di provvedere successivamente, a richiesta, alla sua integrazione, tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali.

- 4. La nomina è comunicata agli interessati segnalando agli effettivi il nominativo ed il recapito dei loro supplenti.
- 5. Un dipendente Comunale scelto dal Sindaco è nominato in qualità di segretario della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli e comunque per la predisposizione di tutti i provvedimenti della commissione di cui custodisce anche l'archivio atti.
- 6. La Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo rimane in carica per la durata di tre anni.

Ove non venga riconosciuta nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3, del Decreto Legge 16.05.1994, n. 293 convertito con modificazioni nella Legge 15.07.1994, n. 444, la Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo è prorogata per non più quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso.

Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.



ART. 5) CONVOCAZIONE.

1. La Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo è convocata dal Presidente con avviso scritto indicante il giorno, ora e luogo della seduta o del sopralluogo ed elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso deve essere inviato a cura del segretario a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della seduta, per posta, telegramma, telefax, posta elettronica od altra forma ritenuta idonea.

Nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, la convocazione può essere comunicata anche tramite telefono almeno quarantotto ore prima della seduta.

2. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario o provvede a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione.

ART. 6) ADUNANZE E PARERI.

- 1. Le adunanze della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo si svolgono presso la sede Comunale o nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.
- 2. Le adunanze della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo sono valide con la presenza di tutti i componenti designati, compresi quelli aggregati, quando invitati.
- 3. Il parere della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo è reso in forma scritta e si intende validamente assunto con il voto favorevole di tutti i componenti aventi diritto al voto.
- 4. Il segretario della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo provvede a redigere verbale della seduta nel quale devono essere indicati il luogo della riunione, i nomi dei componenti presenti, una breve sintesi delle discussioni svolte, nonché i pareri espressi.

Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

- 5. Il Segretario della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo provvede ad annotare i pareri resi in un apposito Registro cronologico, numerandoli progressivamente.
- 6. Il parere espresso dalla Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo, redatto a cura del segretario della commissione, è notificato agli interessati a cura dell'Ufficio Comunale competente.
- 7. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le proprie osservazioni ed ogni altra dichiarazione che ritenga utile.

7 (retro)

8. I componenti della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo si astengono dal prendere parte ai relativi lavori quando una pratica all'ordine del giorno coinvolge l'interesse proprio, o del coniuge, o di parenti e affini entro il quarto grado.

In tal caso alla riunione della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo devono essere convocati i supplenti.

9. Il segretario della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo cura la raccolta e l'aggiornamento delle normative e delle disposizioni tecniche in materia di pubblici spettacoli e trattenimenti, nonché di quelle aventi, comunque, rilevanza per l'attività dell'organo collegiale.

Il materiale raccolto è reso disponibile nel corso delle adunanze ai fini di una pronta e agevole consultazione da parte dei componenti della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo.

ART. 7) ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE ADUNANZE.

- 1. Appena ricevuta una domanda di intervento, l'ufficio Comunale competente trasmette immediatamente alla segreteria della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo la pratica per la necessaria istruttoria e per la convocazione della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo.
- 2. Contestualmente all'invio della convocazione per adunanze e sopralluoghi, viene depositata nella segreteria della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo la documentazione relativa a ciascuna pratica iscritta all'ordine del giorno, ai fini della preliminare consultazione da parte dei componenti dell'organo collegiale.
- 3. Copia dei fascicoli relativi agli argomenti all'ordine del giorno è trasmessa almeno due giorni prima dell'adunanza, per un preventivo esame, al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco ed ai componenti tecnici esterni della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo al fine di consentire agli stessi di relazionare in merito nel corso dell'adunanza.

ART. 8) RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE.

1. Nella sua prima seduta la Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo, con propria decisione, stabilisce, per ogni tipologia di intervento, le modalità e le formalità da osservare per la compilazione della domanda di intervento e determina la documentazione da allegare alla stessa (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici, ecc.).

Alla decisione anzidetta è data adeguata pubblicità al fine di garantire la conoscenza da parte dei terzi interessati.

Per situazioni del tutto particolari ed eccezionali la Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo potrà richiedere diversa od ulteriore documentazione.

2. L'intervento della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo deve essere richiesto con domanda in bollo, diretta al Sindaco.



La suddetta richiesta deve essere presentata al SUAP del Comune, almeno trenta giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione di locali o strutture esistenti);

a) almeno quindici giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.).

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta la irricevibilità delle istanze.

- 3. I titolari dei locali, gli organizzatori delle manifestazioni temporanee ed i professionisti incaricati hanno facoltà di chiedere di essere sentiti dalla Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo per fornire eventuali chiarimenti in ordine alle pratiche di competenza.
- 4. Ogni singolo componente della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo, previa valutazione della pratica, ha facoltà di richiedere alla segreteria di procedere alla convocazione dei predetti soggetti o di integrare nei termini du cui alla legge 241/90 la documentazione mancante.
- 5. La data dei sopralluoghi della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale, che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

ART. 9) SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE.

- Il costo di ogni sopralluogo della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo o di parte dei suoi componenti è fissato in €. 200,00 per diritto fisso già comprensivo degli oneri dovuti per l'ammontare del gettone di presenza dovuto ai componenti della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo.
- 2. L'importo relativo deve essere versato alla Tesoreria del Comune non oltre il giorno precedente il sopralluogo.
- 3. La ricevuta del versamento dovrà essere esibita all'atto del sopralluogo od allegata alla documentazione depositata presso gli uffici.
- 4. Le spese di sopralluogo della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento.
- 5. Il costo del sopralluogo non è dovuto dal richiedente, ma è assunto a carico dell'Amministrazione Comunale per quelle manifestazioni e/o spettacoli temporanei che vengono formalmente patrocinate dall'Amministrazione Comunale stessa.
- 6. A ciascuno dei componenti della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo viene riconosciuto per non più di una volta nella stessa giornata un gettone di presenza di importo pari a quello spettante ai Consiglieri Comunali.





- 7. A tutti i componenti della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo, esterni all'Amministrazione Comunale è dovuto il rimborso delle spese chilometriche, opportunamente documentate.
- 8. Tali spettanze vengono liquidate annualmente.

ART. 10) ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente Regolamento per l'Organizzazione ed il Funzionamento della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo entra in vigore dopo che la delibera di adozione è diventata esecutiva.

Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni Comunali che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento



Sintesi interventi relativi al punto n. 5) dell'o.d.g. – seduta del 5-7-2012

Fiorà Luciano: Questo Regolamento è figlio delle sollecitazioni fatte dalla Prefettura di Teramo a tutti i Comuni della provincia. A tutt'oggi, pochi di essi hanno costituito una commissione comunale per la vigilanza dei locali di pubblico spettacolo.

La proposta che oggi viene portata non è altro che un fac simile di quella che sta girando in tutti i Consigli Comunali della provincia. La Commissione, in pratica, dovrebbe essere composta da 6 membri, eventualmente integrata con altri due. I sei membri sono:

- Sindaco o suo delegato (con funzione di presidente);
- Comandante dei VV.UU (o suo delegato);
- Direttore Medico della ASL (o suo delegato);
- Funzionario dell' Area Tecnica comunale (o suo delegato);
- Comandante Prov.le dei VVdFF (o suo delegato);
- Esperto in elettrotecnica.

Come dicevo, i sei membri possono essere integrati con:

- un esperto in acustica;
- un esperto di altra disciplina tecnica quando ne occorra la presenza.

La Commissione ha il compito di esprimere pareri su progetti di nuovi teatri o impianti di pubblico spettacolo, di verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza ed igiene dei locali, di accertare la conformità alle disposizioni di legge sulla sicurezza.

Non rientra nella sua competenza la verifica su aspetti più importanti come, ad esempio, la verifica di locali cinematografici o teatrali di capienza superiore a 1.300 persone o di parchi di divertimento e attrezzature dove si fa attività fisica.

Molti Comuni hanno stabilito che il parere favorevole venga dato con il voto a maggioranza. Quello che noi, invece, abbiamo cambiato è il fatto che vi debba essere, per il rilasci del parere, il voto favorevole di tutti i membri. Il motivo è semplice. Se il rappresentante dei Vigili del Fuoco desse un parere negativo ed, a maggioranza, si stabilisse, comunque, di dare l'assenso favorevole e, poi, insorgessero dei problemi, proprio per quei determinati aspetti fatti valere dal cennato rappresentante dei VV.d.FF., ci si troverebbe di fronte a situazioni non certo edificanti. Costo per i componenti: gettone di presenza pari a quello dei consiglieri comunali. Se le commissioni verranno fatte in orario di lavoro, nulla sarà dovuto ai dipendenti comunali.

Sindaco: Spiega il perché dei mille euro di cui si parlava a proposito dei gettoni di presenza come previsione in bilancio, rimarcando che lo stanziamento è proprio per questa fattispecie.



Di Matteo Emilia: Con questa delibera si istituisce la Commissione di Vigilanza che qui non c'era. Questo regolamento, come i precedenti, è irricevibile da parte della Lista Alternativa per Mosciano, perché anche questo regolamento voi lo avete fatto da soli, in spregio a qualsiasi incontro democratico-istituzionale con le opposizioni. Come ha ammesso l'Assessore è un copia-incolla. Certamente un momento di condivisione, prima di arrivare in C.C., poteva essere speso, ma voi non lo avete fatto per anni. Quando istituimmo le Commissioni avevamo detto che i nostri funzionari dovevano avere l'obiettivo di preparare delle bozze di regolamento per ogni questione da portare all'esame delle Commissioni, per poi arrivare in C.C., con documenti condivisi. Invece, anche questo regolamento è irricevibile ed Alternativa per Mosciano vota contro.



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO F.to (Orazio DI MARCELLO)	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to (Dott.ssa Raffaella D'EGIDIO)
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,	
\mathbf{A}°	TTESTA
che la presente deliberazione:	
comma 1, D.Lgs. n. 267/00) a decorre	etorio comunale on - line oggi blicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, re da domani.
- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGIN	NALE.
Dalla Residenza Comunale, li'	L'ISTRUTTORE AMM VO (Aptonio DEL VESCOVO)
*********	**************
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,	
Α	TTESTA
che la presente deliberazione:	
E' divenuta esecutiva il giorno	<u> </u>
ai sensi dell'art. 134 c.4., D.Lgs. n.267/20	000;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione(art.	134,comma 3, D.Lgs. n. 267/00);
E' stata affissa all'albo pretorio comunale 267/00, per quindici giorni consecutivi da Dalla Residenza Comunale, lì	, come previsto dall'art. 124, comma 1,D.Lgs.n.
Dalla Residenza Comunale, li	
	L'ISTRUTTORE AMM.VO f.to (Antonio DEL VESCOVO) ***********************************
Dalla Residenza Comunale, lì	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO